

Auto difettosa: se il consumatore la vende, ha comunque diritto al risarcimento?

La cessione del mezzo non fa perdere la tutela. La protezione non riguarda il bene in sé ma si riferisce alla posizione "debole" del consumatore

Di **Marcella Ferrari**
Avvocato

Pubblicato il 16 ottobre 2024

Un uomo acquista un'auto che presenta un malfunzionamento all'impianto GPL, quindi, evoca in giudizio il produttore e il venditore, al fine di ottenere il risarcimento del danno. Il venditore, tra le varie doglianze, sostiene che il consumatore non abbia diritto al risarcimento, poiché il **Codice del Consumo** non lo prevede tra i rimedi esperibili. Inoltre, dal momento che il danneggiato, nelle more del giudizio, ha ceduto in permuta l'auto per acquistarne un'altra, ritiene che non abbia interesse a coltivare la domanda proposta in origine.

Il consumatore che abbia venduto o ceduto il mezzo viziato ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno?

La Corte di Cassazione, Sezione II, con l'**ordinanza 28 agosto 2024, n. 23238 (testo in calce)**, precisa che il consumatore, che abbia ceduto il mezzo viziato, non perde il diritto ad essere tutelato. Infatti, la protezione offerta dalla disciplina consumeristica non riguarda il bene in sé ma la posizione debole del consumatore nell'ambito del rapporto di consumo. Secondo i giudici di legittimità, *«il danno, peraltro, non si identifica con la perdita di valore della cosa, poiché **il contratto di consumo non ha contenuto speculativo, posto che il consumatore non lo stipula in vista di una successiva alienazione del bene, ma per soddisfare una sua propria esigenza di consumo [...]»***

Per completezza espositiva si ricorda che, la versione originaria del Codice del Consumo – applicabile alla fattispecie in esame – non menzionava espressamente il risarcimento del danno tra i rimedi esperibili dal consumatore, benché la giurisprudenza si fosse espressa in senso positivo; invece, il testo attualmente vigente, grazie alle **modifiche apportate dal d.lgs. 170/2021**, ammette il risarcimento del danno tra i rimedi offerti al consumatore (**art. 135-septies Cod. Cons.** che rinvia alle norme del Codice civile comprese quelle relative alla risoluzione del contratto e al diritto al risarcimento).

Sommario

- **La vicenda**
- **Premessa: le modifiche al Codice del Consumo**
- **Inammissibile la domanda di manleva del venditore**
- **Sì al risarcimento del danno a favore del consumatore**
- **La nuova disciplina e il ristoro del pregiudizio patito**
- **Auto viziata ceduta dal consumatore: permane il diritto al risarcimento?**
- **Conclusioni: rigettato il ricorso del venditore**

Diritto italiano ed europeo dei consumatori, di De Cristofaro Giovanni, Ed. CEDAM, 2024. Il volume raccoglie un insieme di studi dedicati al diritto dei consumatori proponendosi di offrire una ricostruzione sufficientemente compiuta ed organica delle più recenti novità.

[Scarica gratuitamente l'indice](#)

La vicenda

Un uomo agisce, prima, ex **art. 696 bis c.p.c.** lamentando che l'autovettura appena acquistata presenti dei problemi con l'impianto di alimentazione a GPL e, poi, con un successivo atto di citazione evoca in giudizio sia la casa produttrice che la società da cui ha comprato il mezzo, chiedendo la condanna delle convenute al risarcimento del danno come quantificato in ATP, oltre a quello per mancato godimento dell'auto. La società venditrice formula domanda di manleva verso il produttore e contro la società da cui, a sua volta, aveva acquistato il mezzo.

In primo e secondo grado, la società venditrice viene condannata al pagamento di circa 2 mila euro a favore dell'attore e al rimborso delle spese di lite, viene respinta la domanda attorea proposta verso la società produttrice, mentre la domanda di manleva sollevata dalla convenuta verso il produttore viene dichiarata inammissibile e quella nei confronti della società da cui aveva acquisto il mezzo viene rigettata.

Si giunge così in Cassazione.

Premessa: le modifiche al Codice del Consumo

Nella fattispecie in esame, vengono in rilievo le disposizioni del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) nella versione applicabile *ratione temporis*. Allo stato, la disciplina normativa ha subito delle consistenti modifiche, infatti, si segnala che:

- il d.lgs. 170/2021 (in attuazione della direttiva 2019/771) ha modificato gli articoli da **128** a **135** del Codice del Consumo, che sono stati **completamente novellati**, inoltre, sono stati inseriti ulteriori articoli, dal **135 bis** al **135 septies**. Tale modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data;
- il d.lgs. 173/2021 (in attuazione della direttiva 2019/770) ha modificato il Codice del Consumo introducendo gli articoli da **135 octies** a **135 vicies ter** con riferimento a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
- la direttiva 1999/44/CE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2019/771 a far data dal 1° gennaio 2022.

Ciò premesso, analizziamo il *decisum*.

Inammissibile la domanda di manleva del venditore

Tra le varie censure, la società ricorrente sostiene che la domanda di manleva nei confronti della società costruttrice dovrebbe considerarsi fondata, poiché dall'accertamento tecnico *ante causam* era emerso che il malfunzionamento dell'auto era provocato da "un foro presente sulla valvola di scarico di uno dei cilindri del motore, a sua volta causato dalla proporzionata alimentazione dell'impianto a GPL", pertanto, era stato dimostrato il vizio di produzione.

La Suprema Corte considera **infondata** la doglianza.

La sentenza gravata ha dichiarato inammissibile la domanda di manleva e ha sostenuto che il presupposto della responsabilità per il difetto di costruzione sia rimasto indimostrato. Quindi, le *rationes decidendi* sono due, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda; in particolare, la seconda delle due *rationes* si basa su una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità se assistita da adeguata motivazione. Nel caso di specie, la motivazione, seppure estremamente succinta, non appare viziata da apparenza o manifesta illogicità ed è idonea ad integrare il "minimo costituzionale". In conclusione, i giudici di merito hanno ritenuto non raggiunta la prova del vizio di costruzione e su tale assunto hanno disatteso la domanda risarcitoria proposta direttamente dal danneggiato verso il produttore del bene, nonché quella di manleva

dispiegata dalla società venditrice.

Sì al risarcimento del danno a favore del consumatore

Il ricorrente lamenta che la decisione aggravata abbia accolto la richiesta risarcitoria formulata dal danneggiato benché il Codice del Consumo, nella versione vigente all'epoca dei fatti, non prevedesse il rimedio del risarcimento del danno, ma soltanto il ripristino della conformità, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

Anche questa censura è infondata.

Infatti, la tutela prevista dall'allora **articolo 130 Cod. Cons.** (attualmente art. 135-*bis* Cod. Cons.) non sostituisce ma si aggiunge agli ordinari rimedi previsti dal Codice civile, pertanto, il danneggiato ha il diritto di chiedere la tutela risarcitoria. La giurisprudenza (**Cass. 1085/2020**) ha affermato che, nel caso in cui la riparazione o la sostituzione risulti impossibile o eccessivamente onerosa, vada riconosciuto al consumatore il diritto al risarcimento del danno, quantunque non espressamente contemplato nella disciplina del Codice del Consumo (nella versione anteriore alla novella normativa) in forza di un rinvio alle altre norme previste dall'ordinamento (art. 135 vecchia versione – **art. 135-septies** attualmente vigente). La tutela consumeristica **non ha contenuto sostitutivo ma si aggiunge ai rimedi ordinari**, in quanto è diretta a tutelare il contraente debole nel rapporto con il produttore, distributore o rivenditore.

Master online in diritto dei consumatori, 12 ore - 3 incontri in aula virtuale, Altalex Formazione.
[Scopri subito programma e relatori](#)

La nuova disciplina e il ristoro del pregiudizio patito

La versione originaria dell'art 135 (ora trasfusa nell'art 135-*septies* Cod. Cons.) non menzionava la facoltà per il consumatore di chiedere il ristoro del pregiudizio patito e tale "lacuna" aveva creato delle difficoltà interpretative, anche se la giurisprudenza aveva ritenuto che il diritto risarcitorio dovesse fondarsi sul rinvio alla disciplina codicistica. Con la menovata modifica viene risolto qualsiasi dubbio al riguardo. Quindi, **il risarcimento del danno è un rimedio che si aggiunge ai quattro precedenti** (riparazione sostituzione, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto). A tal proposito si riporta quanto indicato dalla **direttiva UE 2019/771** nel Considerando n. 61:

- *«Il principio della responsabilità del venditore per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di vendita. Il consumatore dovrebbe, pertanto, avere diritto a chiedere un risarcimento per qualsiasi danno causato da una violazione della presente direttiva da parte del venditore anche in relazione ai danni subiti in ragione di un difetto di conformità. Nella massima misura possibile, tale risarcimento dovrebbe ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se i beni fossero stati conformi. Poiché l'esistenza di tale diritto al risarcimento è già garantita in tutti gli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe fare salve le norme nazionali in materia di risarcimento dei consumatori per i danni derivanti dalla violazione di tali norme. Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento per le situazioni in cui la riparazione o la sostituzione abbiano causato notevoli inconvenienti o siano intervenute tardivamente».*

Auto viziata ceduta dal consumatore: permane il diritto al risarcimento?

Il ricorrente sottolinea come il danneggiato abbia acquistato una nuova vettura cedendo in permuta quella affetta da vizi costruttivi e, quindi, non abbia interesse a coltivare la domanda originariamente proposta né sotto il profilo della riparazione del danno – essendo il mezzo uscito dalla sua disponibilità – né sotto il profilo del valore dello stesso.

La Suprema Corte considera infondata la censura, infatti, la circostanza che il danneggiato abbia acquistato un'auto nuova dando in permuta quella oggetto di causa è dimostrativa del fatto che fosse impossibile praticare il rimedio ripristinatorio della funzionalità del mezzo. Inoltre, non si può affermare che il consumatore, che abbia ceduto il mezzo viziato, perda il diritto ad essere tutelato. La protezione offerta dalla disciplina consumeristica **non riguarda il bene in sé ma la posizione debole del**

consumatore nell'ambito del rapporto di consumo. Pertanto, il danneggiato del tutto legittimamente ha domandato il risarcimento del danno e conserva tale prerogativa a prescindere dalle successive vicende traslative del bene.

Conclusioni: rigettato il ricorso del venditore

Secondo i giudici di legittimità:

- *«il danno, peraltro, non si identifica con la perdita di valore della cosa, poiché il contratto di consumo non ha contenuto speculativo, posto che il consumatore non lo stipula in vista di una successiva alienazione del bene, ma per soddisfare una sua propria esigenza di consumo. Il pregiudizio, dunque, va dimostrato – come è accaduto nel caso specifico – **sulla scorta del malfunzionamento del veicolo**, effettivamente riscontrato in sede di A.T.P., e **non invece** (come propone la parte odierna ricorrente) **con riguardo al valore di realizzo della vettura in sede di permuta**»*

In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso del venditore viene rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese legali oltre alla corresponsione di un ulteriore importo a titolo di **contributo unificato** ex **art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002**.

>> *Leggi anche:*

- **Auto difettosa: risponde il produttore, il fornitore è responsabile solo in casi specifici**